

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO DELLA GESTIONE INTEGRATA MEDICO COMPETENTE PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008. – DURATA DEL SERVIZIO: N. 12MESI. CIG. N.

Art.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. L’Amministrazione affida la gestione integrata dell’incarico di Medico Competente e Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. dell’Ente Comunale.
2. L’importo è di € _____ **IVA esclusa.**
3. L’affidamento del servizio avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data ufficiale di affidamento del servizio.

ART.2 – DESCRIZIONE SERVIZIO

1. La ditta deve tramite il **Medico Competente incaricato** sottoscrivere tutti gli atti di sua competenza assumendosene le relative responsabilità, e deve svolgere, in particolare modo, quanto segue:
 - collaborare con il “Datore di Lavoro” e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, per la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del

- servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
 - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs n.81/2008 s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 - consegnare al “Datore di Lavoro”, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
 - fornire informazioni ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
 - informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
 - comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs n.81/2008, al “Datore di Lavoro”, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori

- per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
 - partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs n.81/2008 s.m.i. al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 - effettuare tutti gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. e da altre norme e leggi in materia di sicurezza, siano essi preventivi o periodici, collettivi o singoli di tutti i lavoratori in servizio e di nuova assunzione, dandone le dovute comunicazioni agli interessati ed all'Amministrazione;
 - esprimere i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione;
 - effettuare la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia da lui ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;
 - trasmettere, ai sensi dell'art.40, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria;
 - visitare i lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, relazionando sul danno subito, sulla loro capacità di riprendere il

lavoro e sulla loro idoneità al prosieguo del lavoro con le precedenti mansioni;

- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs. 81/2008;
- garantire la propria reperibilità.

2. La ditta tramite il **Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione** (artt.31, 32 e 33 del D.Lgs n.81/2008 s.m.i.) incaricato, deve svolgere quanto segue:

- individuare i fattori di rischio;
- valutare i rischi;
- redigere il DUVRI;
- individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente;
- elaborare le misure preventive e protettive da adottare, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente;
- elaborare per ogni immobile presso cui lavorano dipendenti dell'ente comunale il Documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008;
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza previsto dall'art.26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'Ente;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/2008;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art.36 del D.Lgs. 81/2008;
- revisionare i piani di emergenza;
- organizzare il servizio di prevenzione incendi;
- prestare consulenza per l’attuazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti a carico del “Datore di lavoro” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (compresa l’assistenza per l’autocertificazione e per la predisposizione delle comunicazioni agli uffici competenti);
- comunicare le opere e gli interventi da effettuare per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori al “Datore di Lavoro”, che a sua volta li segnalerà all’Amministrazione, perché quest’ultima possa adottare i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;
- curare i rapporti con tutti gli Organismi individuati dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (Ministero del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, ISPESL, INAIL, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ASL, Medico competente, etc.);
- partecipare agli incontri ed alle riunioni, che dovessero rendersi necessarie, con i citati Organismi e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- garantire la propria reperibilità.

**ART.3 – PRESTAZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione deve assicurare le seguenti prestazioni:

- indagine preliminare ed analisi della rispondenza a norma dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, dei presidi, della cartellonistica, delle procedure e dei sistemi di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuali;
- analisi dei presidi antincendio;
- analisi dei rischi di natura elettrica;
- analisi dei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
- verifica dell'osservanza delle norme igieniche;
- formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati delle attività di gestione delle emergenze;
- verifica della sicurezza generale dei luoghi di lavoro per quanto riguarda in particolare:
 - cartellonistica;
 - percorsi interni degli immobili comunali;
 - arredi;
 - locali di stoccaggio dei vari materiali;
 - analisi della rispondenza a norma dei presidi di pronto soccorso;
 - analisi della rispondenza a norma delle vie di fuga;
 - verifiche periodiche e straordinarie previste per:
 - impianti elettrici di messa a terra;
 - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
 - studio ed analisi delle aree ove possono crearsi eventuali rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

- misurazioni del livello di rumore;
- analisi del microclima dei luoghi di lavoro chiusi;
- effettuazione di corsi di informazione dei lavoratori finalizzati a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- effettuazione di **corsi di formazione dei lavoratori** finalizzati all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti nell'Ente e per la corretta attuazione delle procedure di emergenza e di evacuazione;
- organizzazione della riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs. n.81/2008 e redazione del relativo verbale;
- formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- redazione, entro tre mesi dall'affidamento dell'incarico, per ogni immobile presso cui lavorano dipendenti dell'ente comunale del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione dell'Ente che vi debbono provvedere;

- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- consulenza tecnico legale di supporto al "Datore di lavoro" ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assistenza ai fini della presentazione di tutta la documentazione agli Enti preposti ai controlli, comprese le comunicazioni del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- eventuali aggiornamenti del Documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- redazione dei piani di emergenza comprensivi delle relative planimetrie per ogni edificio di cui all'art.11;
- formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
- consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché per le modalità di utilizzo;
- invio di informazioni ragionate e/o esplicate in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;

- assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte degli organi di vigilanza;
- consulenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- assistenza alla predisposizione del Registro dei controlli antincendio, redatto ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n.37/1998;
- aggiornamento ed integrazione, entro il primo mese dalla data di affidamento del servizio, di tutte le tabelle dei percorsi di evacuazione esposte all'interno degli immobili comunali.

ART.4 – OBBLIGAZIONI GENERALI

1. La Ditta deve osservare le norme di cui all'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico della ditta ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
3. La Ditta deve eseguire quanto richiesto secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 5 – GARANZIE

La Ditta incaricata dovrà produrre, preventivamente all'affidamento, polizza fidejussoria definitiva e copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con importo massimale non inferiore ad euro

_____ (-----)

/00);

ART. 6 – STRUTTURE E PERSONALE

1. L'affidamento dell'incarico riguarda tutti gli edifici, o parti di edifici, ove operano, anche saltuariamente, i dipendenti del Comune di Neviano;
2. Le attività oggetto del presente appalto si intendono riferite a tutto il personale dipendente del Comune di Neviano sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatti salvi gli aumenti conseguenti a processi di mobilità o assunzioni programmate dall'Ente, è di:

n. ----- Personale Amministrativo e tecnico sottoposto a sorveglianza per utilizzo videoterminali;

n. ----- Personale operaio;

n. ----- Personale uscieri/centralinisti;

n. ----- Agenti Polizia Municipale;

n. ----- Messi Comunali;

n. ----- Dirigenti/Responsabili di servizio;

Il medico competente dovrà effettuare le visite preventive e periodiche previste per legge, durante l'attività lavorativa dei dipendenti, solo ed esclusivamente presso idoneo Ambulatorio Medico di proprietà o nella disponibilità della Ditta, alla data ufficiale di affidamento del servizio, debitamente autorizzato ed attrezzato, **insistente nel territorio comunale di Neviano**, da indicare nella relazione tecnica, in cui saranno custodite le cartelle sanitarie dei lavoratori.

Non è consentito utilizzare immobili di proprietà comunale.

ART. 7 DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto avrà durata **12 mesi** a decorrere dalla data di affidamento o dalla data di consegna effettuata in via d'urgenza.

L'importo posto a base d'asta viene quantificato in € -----

Iva esclusa.

ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo a quello posto a base di gara di € ----- **Iva esclusa** ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016, c. 4 s.m.i.

ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico sarà costituito dal prezzo offerto in sede di gara, inclusivo di tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato d'oneri.

Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di apposite relazioni circa l'attività svolta nel trimestre di riferimento.

Le fatture elettroniche saranno ammesse al pagamento solo se corredate dalla relazione anzidetta che attesti l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro g. 30 dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 10 PENALI

In caso di inadempimento di una o più prestazioni, il Dirigente con incarico di Datore di Lavoro provvederà a formulare le dovute contestazioni per iscritto invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'affidatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano adeguate, sarà facoltà dell'Amministrazione applicare la penale conteggiata a partire dalla data fissata per le visite preventive e periodiche o dalla formale richiesta di prestazione avanzata dall'Amministrazione, nella misura di € 25,82 per ogni giorno di ritardo per i primi 7 gg. ed €. 51,65 per ogni giorno di ritardo successivo al settimo giorno ovvero per ogni inadempimento contestato una penale di € 200,00.

In tal caso l'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivante dall'applicazione delle penali predette dagli importi delle fatture relative ai ratei di corrispettivo maturati, fatta salva comunque la facoltà di incameramento della cauzione definitiva nelle ipotesi di gravi inadempimenti. Sarà fatta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, a fronte di una situazione di ritardo nell'adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art 1382 c.c.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'affidamento del servizio a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità

della cessione. E' fatto altresì divieto, di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato.

ART. 13 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 14 SPESE AFFIDAMENTO

Tutti gli eventuali oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'affidamento e relativa esecuzione della convenzione di incarico, sono a carico dell'affidatario che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

ART. 15 DATI INFORMATIVI

Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato all'affidatario ed elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro, identificato nella struttura presso cui risiede il Servizio Prevenzione e Protezione, concorda, con il medico competente, il luogo di custodia della cartella sanitaria e/o di rischio del lavoratore, con salvaguardia del segreto professionale ed obbligo di consegnare copia della medesima cartella al lavoratore interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne faccia formale richiesta.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

ART. 18 REGISTRAZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico della Ditta aggiudicatrice, se dovute.

ART. 19 ULTERIORI INDICAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, senza che le ditte partecipanti possano accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente.

IL DATORE DI LAVORO